



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE TUTELA AMBIENTALE**  
**Servizio Tutela delle Acque dall'Inquinamento**

**Proposta nr. 51 del 22/04/2010 -**  
**Determinazione nr. 985 del 22/04/2010**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Acque del Basso Livenza S.p.A. - Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore di via del Ponte a servizio della rete fognaria del capoluogo in comune di Chions.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- la Società Acque del Basso Livenza S.p.A. con nota prot. n. 2478 del 05.10.09 ha presentato, a nome del Direttore Generale pro tempore, l'istanza di variazione della Determinazione Dirigenziale n. 1455 del 06.07.06 di autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane da depuratore di via del Ponte e da scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del capoluogo in comune di Chions, per modifica di potenzialità e per presenza di un nuovo scolmatore di piena a monte della fase biologica dell'impianto di depurazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 514 del 01.03.10 è stata archiviata l'istanza del 05.10.09 sopra citata di modifica, per la parte relativa ad aumento potenzialità del depuratore, della Determinazione Dirigenziale n. 1455 del 06.07.06, finché la modifica di potenzialità dell'impianto di depurazione di cui trattasi non verrà regolarmente approvata dal soggetto a tal fine competente, per i motivi specificati da questa Provincia nella nota prot. n. 2024 del 12.01.10;

**DATO ATTO** che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue di data 05.10.09;
- nota integrativa di data 22.03.10;
- Relazione tecnico illustrativa del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento del sistema fognario e depurativo di data 19.12.05, sottoscritta da professionista abilitato;
- Tav. UNICA – Planimetria depuratore Chions Via del Ponte di data 10.07.09 sottoscritta dal titolare dello scarico;

**RICHIAMATI**, inoltre, i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1455 del 06.07.06:

planimetria della rete fognaria del comune di Chions a firma del titolare dello scarico scala 1:10000;  
la seguente documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato e del titolare dello scarico:

- mappa catastale scala 1:2000;

- relazione di consistenza e scheda impianto centrale di Chions;
- schema a blocchi dell'impianto;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio entrambe a firma dal signor Giancarlo De Carlo (nato a Motta di Livenza - TV il 23.07.62) in qualità di Direttore Generale pro- tempore della Società Acque del Basso Livenza S.p.A. e di data 10.03.06;

RILEVATO dall'istanza e dall'allegata documentazione che:

- l'istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi così caratterizzati, come indicato in planimetria scala 1:10.000 e in Tav. Unica del 10.07.09:
  - scarico terminale da impianto di depurazione (B1) sito in via del Ponte su Rio Arcon;
  - n. 4 scarichi da scolmatori di piena (come da planimetria scala 1:10.000) ubicati rispettivamente in via S. Caterina (1), immediatamente a monte dell'impianto (2), all'incrocio tra via Verdi e via S. Giuseppe (3) e in via del Ponte (11);
  - nuovo scarico (SF12) da scolmatore di piena (come da Tav. Unica del 10.07.09) localizzato a valle dei nuovi trattamenti primari e a monte dell'esistente trattamento biologico del depuratore;
- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque domestiche e meteoriche dell'abitato di Chions;
- l'impianto di depurazione ha una potenzialità di progetto di circa 1000 abitanti equivalenti ed è formato dalle seguenti apparecchiature: griglia automatica fine a mezzo di filtrococlea, stazione di pompaggio, comparto di dissabbiatura e disoleatura, comparto di sollevamento, vasca di ossidazione, vasca di sedimentazione;
- i comparti per i trattamenti preliminari, di recente realizzazione, sono stati dimensionati per 2.600 a.e., al fine di essere utilizzati anche per il secondo stralcio di ampliamento della fase biologica del depuratore;
- il recapito finale dell'impianto è costituito dal corso d'acqua superficiale Rio Arcon;
- i sistemi di controllo di processo prevedono un misuratore di portata di tipo magnetico subito a valle del comparto di grigliatura automatica;
- è in avanzato stato di progettazione il secondo stralcio di ampliamento del depuratore;
- subito a valle del sedimentatore è indicato in Tav. UNICA del 10.07.09 il pozzetto di campionamento;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 2024 del 12.01.10 è stato, tra l'altro, comunicato l'avvio del procedimento e con nota prot. n. 28078 del 22.03.10 è stato chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e al Comune di Chions;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 09.04.10 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 3 e 4 del dispositivo, riguardanti fra l'altro la disciplina da rispettare agli scarichi, i controlli da effettuare, la manutenzione delle apparecchiature;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24 delle Norme di attuazione del D.P.G.R. n. 384/82, debbano essere rispettati i limiti della tabella A1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al Decreto medesimo;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 150,00 di data 20.07.09 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 8260 del 28.09.09;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
  - € 150,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia
- e pertanto va effettuato, da parte della Società, conguaglio pari ad € 74,40 da introitare al Cap. 3580.10 Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni";

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- L.R. n. 16 del 05.12.08 recante "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia...*";

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 32 del 31.12.09, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Tutela Ambientale;

## **D E T E R M I N A**

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, come successivamente modificato, la Società Acque

del Basso Livenza S.p.A. è autorizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore, allo scarico di acque reflue urbane in comune di Chions proveniente dall'impianto di depurazione di via del Ponte in Rio Arcon, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.

2. Di dare atto che la fognatura e il depuratore sono dotati complessivamente di n. 5 scolmatori di piena, come descritti nelle premesse, che devono funzionare nel rispetto del D.P.G.R. 284/82 ed essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione.
3. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere rispettata, per lo scarico dall'impianto di depurazione, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la tabella A1 del D.P.G.R. n. 384/82.
  - b) l'impianto di depurazione può trattare un numero di abitanti equivalenti non superiore all'attuale potenzialità dello stesso (circa 1.000 a.e.), fino a che non verrà opportunamente ampliato anche il comparto biologico del depuratore e autorizzato il relativo scarico;
  - c) le apparecchiature dell'impianto di depurazione devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione;
  - d) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
  - e) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto d) a firma del tecnico incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
  - f) i fanghi e i materiali che si generano dal trattamento di depurazione devono essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente; in particolare gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume nelle vasche di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie delle vasche medesime e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
  - g) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
    - lo scarico dall'impianto di depurazione, gli scolmatori di piena e i punti di immissione degli stessi nel corpo idrico recettore;
    - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.I campionamenti dello scarico dall'impianto di depurazione devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.P.G.R. n. 384/82. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.
4. Devono essere effettuati, con l'ubicazione e la frequenza precisati, almeno i seguenti autocontrolli, dalla data di ricevimento della presente autorizzazione:
  - a) sui reflui in ingresso e uscita dall'impianto di depurazione su COD, BOD e materiali in sospensione totali almeno ogni quattro mesi;in vasca di ossidazione:
  - b) con frequenza almeno mensile sui parametri solidi sedimentabili dopo 30' e ossigeno disciolto;
  - c) con frequenza almeno semestrale sui parametri solidi sospesi totali, solidi volatili e indice di volume del fango (SVI);
  - d) con la frequenza che si ritiene opportuna (si suggerisce almeno una volta all'anno), al fine di controllare l'attività biologica nell'impianto su Indice Biotico del fango (S.B.I.).

I rapporti di prova di cui alle lettere a) e d) devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo nonché inviati sistematicamente al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.

Gli autocontrolli previsti alle lettere b) e c) e la frequenza dei controlli di cui alla lettera d) devono essere annotati su apposito quaderno o registrati con altra modalità da parte di personale incaricato e messi a disposizione dell'ente di controllo.

5. Nel caso di interruzione del funzionamento degli impianti o parti di essi per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
6. E' facoltà della Società stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento degli impianti.
7. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
8. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche della titolarità della presente autorizzazione;
9. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento ed efficace dalla data di ricevimento o del ritiro della stessa.. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
10. La presente autorizzazione sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 1455 del 06.07.06.
11. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
12. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
13. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni,
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute

- pubblica e dell'ambiente.
- ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
14. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
  15. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse ed eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
  16. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Acque del Basso Livenza S.p.A., all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Chions, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 22/04/2010

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni